



OGGETTO: Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità internazionale – aggiornamento.

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l’approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”*;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1288 dell’11 dicembre 2013 con cui è stato istituito il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato *“ERASMUS+”*;
- VISTE le decisioni dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, di fissare e aggiornare, d’intesa con il M.I.U.R., gli importi della borsa Erasmus;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l’autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per



	<p>l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;</p>
RICHIAMATO	<p>il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale emanato con Decreto Rettorale 3 giugno 2019, n. 2 e sue successive modifiche e integrazioni;</p>
RICHIAMATO	<p>il Decreto Rettorale 19 gennaio 2024, n. 1 e sue successive modifiche e integrazioni, con cui sono stati nominati il Pro Rettore e i delegati del Rettore;</p>
RICHIAMATO	<p>il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;</p>
RICHIAMATA	<p>la delibera del 29 ottobre 2025 in cui il Senato Accademico ha proposto:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ di aggiornare il vigente Regolamento per la mobilità internazionale alla luce, in particolare, dell'istituzione di una Commissione di Ateneo per la Mobilità Internazionale, coordinata dal Delegato per le Relazioni Internazionali e composta dai referenti per l'internazionalizzazione dei Dipartimenti e da uno Studente per ciascun Dipartimento, nominato dai rispettivi Direttori;✓ di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della bozza aggiornata del predetto Regolamento;
RICHIAMATA	<p>la delibera del 30 ottobre 2025 in cui il Consiglio di Amministrazione, ha approvato la bozza del Regolamento aggiornato avente ad oggetto la disciplina della mobilità internazionale, autorizzando il Rettore alla stesura del pertinente Decreto di emanazione;</p>
RICHIAMATO	<p>il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;</p>
RICHIAMATO	<p>il Regolamento Generale di Ateneo;</p>
RICHIAMATI	<p>il Regolamento Didattico di Ateneo;</p>
RICHIAMATO	<p>il Codice Etico dell'Ateneo;</p>
VALUTATO	<p>ogni altro elemento opportuno;</p>

DECRETA

Art. 1

È disposto l'aggiornamento del vigente Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina della mobilità internazionale, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 27 NOVEMBRE 2025

**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 27 NOVEMBRE 2025, N. 1

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, principi e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (in seguito anche "UniMarconi", "l'Ateneo" o "l'Università") promuove la mobilità internazionale di Studenti, Ricercatori, Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo in uscita ed ingresso, anche in modalità blended o virtuale, nell'ambito di accordi Interistituzionali tra l'Ateneo e gli Istituti di Istruzione Superiore ed Enti di Ricerca presenti negli altri Paesi Europei ed Extra-Europei. UniMarconi persegue gli obiettivi strategici in materia di internazionalizzazione stabiliti nello Statuto, nel Piano Strategico di Ateneo e nei Regolamenti di Ateneo, in conformità ai principi e alle politiche d'indirizzo stabilite dall'Unione Europea e dalle autorità ministeriali.
2. L'Ateneo aderisce al *Programma Erasmus+*. L'adesione al Programma favorisce il rafforzamento della cooperazione tra gli istituti coinvolti, sia in ambito europeo (*Programme Countries*) sia extra-europeo (*Partner Countries*), in linea con quanto stabilito nell'Erasmus Policy Statement dell'Ateneo, nonché all'interno della CEIS (Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore). La CEIS illustra i principi guida di tutte le attività svolte: non discriminazione, inclusione, trasparenza e pari opportunità.
3. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la mobilità degli Studenti, Laureandi e Laureati, a fini di tirocinio, attuata presso Enti ed aziende all'estero.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:
 - a) **Accordo di mobilità/accordo di apprendimento (*Learning agreement*)**: un accordo tra l'organizzazione di appartenenza e quella ospitante e le persone partecipanti, che definisce gli scopi e il contenuto del periodo di mobilità al fine di assicurarne la pertinenza e la qualità. In tale documento lo Studente riporta l'elenco degli insegnamenti e/o delle attività formative che seguirà presso l'Ateneo estero e l'elenco degli insegnamenti e/o delle attività formative offerte da UniMarconi e presenti nel suo piano di studio che saranno sostituite da quelle svolte all'estero al suo rientro dalla mobilità. È indispensabile per il riconoscimento del periodo all'estero svolto presso l'organizzazione ospitante.
 - b) **Accordo finanziario**: documento che lo Studente è tenuto a sottoscrivere prima della partenza. In tale documento sono riportate tutte le informazioni relative al periodo della mobilità, all'importo della borsa, alle clausole assicurative e al supporto linguistico.
 - c) **Attività didattica in codocenza**: attività didattica svolta in parte da un Docente UniMarconi, che ne assume la titolarità e la responsabilità, e per la restante parte da un altro Docente o altri Docenti.
 - d) **Attività didattica congiunta**: gli insegnamenti con attività didattiche congiunte sono insegnamenti di Corsi di Laurea e Laurea Magistrali, erogati (con o senza codocenze) da



UniMarconi o dall'Istituzione accademica partner, fruibili dagli Studenti iscritti nei due Atenei partner.

- e) **Carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS)**: un accreditamento concesso dalla Commissione Europea che consente agli Istituti di Istruzione Superiore stabiliti negli Stati membri dell'UE e nei Paesi terzi associati al programma di essere ammissibili per fare domanda e partecipare alle attività di mobilità a fini di apprendimento e di cooperazione nell'ambito di *Erasmus+*. La carta stabilisce i principi fondamentali e i requisiti a cui un Istituto deve conformarsi per l'organizzazione e l'attuazione della mobilità e della cooperazione di alta qualità e la comunicazione di informazioni affidabili e trasparenti.
- f) **Certificate of Attendance**: certificato, rilasciato dall'Ateneo o dall'Istituzione ospitante, recante la data di inizio e di fine mobilità e debitamente firmato e timbrato dal responsabile Erasmus.
- g) **Free movers**: Studenti che non partecipano ad un programma di scambio organizzato da UniMarconi (ad esempio l'Erasmus) e non partecipano a Bandi UniMarconi per la mobilità internazionale, ma propongono invece di loro iniziativa l'Istituzione estera presso la quale effettuare la mobilità, organizzando autonomamente il periodo di studio all'estero.
- h) **Mobilità a fini di apprendimento**: lo spostamento fisico in un Paese diverso dal Paese di residenza per motivi di studio, formazione o apprendimento non formale o informale.
- i) **Mobilità del Personale a fini di insegnamento**: periodo di insegnamento all'estero presso un istituto d'istruzione superiore partner. Questa attività permette al Personale Docente di un Istituto d'Istruzione superiore o al Personale delle imprese di insegnare presso un Istituto d'Istruzione Superiore partner all'estero.
- j) **Mobilità del Personale a fini di formazione**: periodo di formazione all'estero presso un Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) partner, un'impresa o un altro posto di lavoro pertinente. Questa attività permette al personale di un IIS di partecipare a un'attività di formazione all'estero che sia pertinente all'attività lavorativa che svolge quotidianamente presso l'IIS in cui lavora. Può svolgersi sotto forma di eventi di formazione (escluse le conferenze) o di affiancamento lavorativo e periodi di osservazione.
- k) **Mobilità mista**: un'attività di mobilità che combina la mobilità fisica con una componente virtuale e che agevola la collaborazione nello scambio formativo e nel lavoro di squadra online.
- l) **Mobilità virtuale**: acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l'uso di tecnologie che permettono ai partecipanti un'esperienza di apprendimento transnazionale o internazionale a distanza.
- m) **Neolaureato**: Studente che ha conseguito il titolo di Laurea o di Dottorato da non oltre 12 mesi.
- n) **Partecipante con minori opportunità**: persone con minori opportunità sono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma.



- o) **Personale d'impresa invitato**: figura che partecipa al *Programma Erasmus+* per scopi di formazione, insegnamento o scambio di conoscenze. Si tratta di Dipendenti o collaboratori di aziende che vengono invitati da Istituzioni di Istruzione Superiore o da altre organizzazioni a partecipare ad attività specifiche come seminari, corsi, affiancamento o progetti di ricerca.
- p) **Programmi Intensivi Misti (Blended Intensive Programs o BIP)**: programmi brevi e intensivi che usano modalità innovative di apprendimento e di insegnamento, compresa la collaborazione online, che si caratterizzano per il fatto di combinare mobilità fisica di breve durata all'estero e mobilità virtuale obbligatoria che agevoli la collaborazione nello scambio formativo e nel lavoro di squadra online. La componente virtuale deve riunire i discenti online affinché lavorino collettivamente e contemporaneamente a compiti specifici che sono integrati nel programma intensivo misto e che incidono sui risultati complessivi dell'apprendimento.
- q) **Sistema Europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)**: sistema Europeo incentrato sul discente per l'accumulo e il trasferimento dei crediti, basato sulla trasparenza dei processi di apprendimento, insegnamento e valutazione. Esso si fonda sul carico di lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi di un programma di studio. Il suo obiettivo è facilitare la pianificazione, la realizzazione e la valutazione dei programmi di studio e della mobilità dei discenti attraverso il riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di apprendimento.
- r) **Studenti senza sovvenzione dell'UE nel quadro Erasmus+**: Studenti partecipanti alla mobilità che non godono di una sovvenzione *Erasmus+* nell'ambito del programma per le spese di viaggio e soggiorno, ma che soddisfano comunque tutti i criteri relativi alla mobilità degli Studenti e beneficiano di tutti i vantaggi riservati agli Studenti *Erasmus+*.
- s) **Supplemento al diploma**: un allegato alla documentazione ufficiale della qualifica, concepito per fornire informazioni più dettagliate sul percorso di studi completato ed elaborato sulla base di un modello concordato, riconosciuto a livello internazionale. È un documento che accompagna un diploma di istruzione superiore e fornisce una descrizione armonizzata della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello stato degli studi completati dal titolare. È rilasciato dagli Istituti di Istruzione Superiore conformemente alle norme concordate dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.
- t) **Tirocinio (collocamento lavorativo)**: periodo trascorso presso un'impresa o un'organizzazione di un altro Paese al fine di acquisire competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, maturare un'esperienza lavorativa e ottenere una migliore comprensione della cultura economica e sociale di quel Paese.
- u) **Transcript of Records (ToR)**: certificato che riporta le attività formative svolte e completate dallo Studente durante il periodo all'estero, con i relativi crediti e voti. Il ToR è necessario per ottenere il riconoscimento da parte dell'Università di provenienza delle attività svolte e superate con profitto durante la mobilità. Tale certificato viene redatto dalle Istituzioni ospitanti e inviato allo Studente e all'Ufficio Erasmus dell'Ateneo.
- v) **Visiting Scholar**: uno Studioso di adeguata qualificazione scientifica impegnato a svolgere in maniera continuativa od occasionale attività di ricerca e/o di docenza presso l'UniMarconi.



Art. 3

Accordi Internazionali

1. L'Ateneo stipula accordi internazionali per l'attuazione della mobilità internazionale con altri Istituti di Istruzione Superiore o altri tipi di Enti stranieri, tenendo conto, ove possibile, di principi di reciprocità e di analoghi servizi messi a disposizione ai soggetti in mobilità in uscita ed entrata.
2. L'Ateneo ha facoltà di verificare periodicamente l'attuazione degli accordi e di determinare eventuali rinnovi o interruzioni degli stessi.

Art. 4

Bandi di mobilità

1. L'UniMarconi rende note le opportunità di mobilità internazionale in uscita attraverso appositi bandi in conformità con i principi di pubblicità e trasparenza. In tali bandi sono indicate le destinazioni disponibili, i periodi di mobilità, le attività ammesse, i requisiti di partecipazione, gli eventuali requisiti linguistici stabiliti dalle Istituzioni ospitanti, i termini per la presentazione delle candidature, i criteri e le modalità di selezione e di pubblicazione delle graduatorie, gli adempimenti necessari a seguito della selezione, l'eventuale disponibilità di borse di studio o altre sovvenzioni economiche, la copertura assicurativa.
2. L'Ateneo può attivare bandi di selezione di candidati in ingresso, secondo modalità simili a quelle di cui al precedente comma 1.

Art. 5

Preparazione linguistica

1. L'Ateneo può attivare corsi per la preparazione linguistica dei soggetti in mobilità in uscita e in ingresso.

Art. 6

Contributi finanziari e sostegni alla mobilità

1. Al fine di incoraggiare la mobilità internazionale in uscita e in ingresso, l'Università può:
 - a) nel limite delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, assegnare contributi economici agli Studenti in mobilità, anche a integrazione di contributi resi disponibili dalla partecipazione a programmi dell'Unione Europea e internazionali al quale l'Ateneo partecipa;
 - b) sottoscrivere accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati per mettere a disposizione degli Studenti UniMarconi, attraverso appositi bandi, borse di studio o altre forme di contributo finanziario o sostegni alla mobilità di altra natura (per esempio, viaggi, alloggio, ecc.).
2. I candidati in mobilità destinatari di sostegno ai sensi del comma 1, sono tenuti a sottoscrivere un Accordo Finanziario che stabilisce le modalità di erogazione del contributo, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti, le modalità di erogazione ed eventuale restituzione dello stesso, nonché documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle spese.

Art. 7

Mobilità extra-bando/Free movers

1. Gli Studenti che intendono frequentare, come *free movers*, dei Corsi di insegnamento presso una Università estera e ottenere poi il riconoscimento delle attività svolte presso UniMarconi, devono ottenere la preventiva autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte del Consiglio del Corso di Studio di appartenenza e, contestualmente, l'ammissione da parte della sede ospitante.
2. Gli Studenti che vogliono recarsi all'estero, come *free movers*, per la preparazione della tesi o per lo svolgimento di un tirocinio (previsto tra le attività comprese nel proprio piano di studio),



dovranno rivolgersi al Consiglio di Corso di Studio di appartenenza per effettuare gli adempimenti amministrativi previsti per svolgere tesi o tirocinio al di fuori di UniMarconi.

3. In ogni caso, la mobilità si svolge all'interno di un Learning Agreement previamente approvato da UniMarconi e dall'Ente ospitante e sottoscritto dallo Studente, che descrive precisamente le attività che saranno svolte all'estero e come queste attività saranno inserite nel piano di studio dello Studente.

Art. 8

Visiting Scholars

1. Lo status di *Visiting Scholar* in ingresso può essere riconosciuto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) per le visite in presenza, almeno tre giorni continuativi oppure almeno tre visite nell'anno solare, anche non continuative;
 - b) per le visite a distanza, partecipazione ad almeno tre eventi e/o attività (inclusi seminari, convegni, workshop, lezioni, aule virtuali) nell'anno solare.
2. È possibile combinare visite a distanza con visite in presenza. In tal caso, ogni partecipazione a distanza è considerata equivalente a una visita in presenza.
3. L'assegnazione di un incarico didattico attribuisce automaticamente lo status di *Visiting Scholar* all'interessato.

SEZIONE II

PROGRAMMA ERASMUS+

CAPO I

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE

TITOLO I

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI A FINI DI STUDIO

Art. 9

Destinazioni

1. Gli Studenti possono effettuare la mobilità Erasmus presso le Università estere con le quali l'UniMarconi ha siglato un Accordo Bilaterale per la mobilità Erasmus.

Art. 10

Destinatari della mobilità a fini di studio

1. Possono partecipare al *Programma Erasmus+* tutti gli Studenti regolarmente iscritti a un Corso di Studio dell'UniMarconi per il conseguimento di un titolo accademico di primo, secondo e terzo livello (Lauree Triennali, Magistrali e a Ciclo Unico, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

Art. 11

Finalità e durata della mobilità a fini di studio

1. Il *Programma Erasmus+* consente, agli Studenti partecipanti, di svolgere le seguenti attività:
 - a) frequentare corsi di insegnamento e sostenere i relativi esami;
 - b) effettuare attività di ricerca finalizzate alla stesura della tesi di laurea o di dottorato;
2. Per gli Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, la mobilità Erasmus ha una durata minima di 2 mesi (60 giorni) e massima di 12 mesi (360 giorni per ciascun ciclo di studio, che in ogni caso non può essere estesa oltre il 30 settembre dell'Anno Accademico a cui fa riferimento il bando di selezione e deve essere continuativa. Può essere combinata con una



mobilità a fini di tirocinio, sempre nel rispetto della durata massima di 12 mesi e purché le attività non si sovrappongano.

3. I Dottorandi possono optare per una *short-mobility* fisica della durata minima obbligatoria di 5 giorni fino ad un massimo di 30 giorni. Inoltre, gli Studenti di tutti e tre i cicli di studio (Laurea, Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca) possono optare per una mobilità mista (*blended*), comprendente una *short mobility* fisica e una componente virtuale obbligatoria. La mobilità mista è disciplinata al Capo II della presente Sezione.
4. Gli Studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico possono svolgere un periodo complessivo di mobilità Erasmus per un massimo di 24 mesi all'interno del ciclo, ma fino ad un massimo di 12 mesi per bando.

Art. 12

Modalità di partecipazione, termini e criteri di selezione

1. Ogni anno, l'Università pubblica due bandi: il primo relativo alle partenze nel primo semestre dell'Anno Accademico successivo (settembre – gennaio); il successivo bando si riferisce alle mobilità nel secondo semestre (febbraio – giugno/luglio).
2. Gli Studenti interessati sono invitati a candidarsi entro il termine indicato espressamente nel bando di mobilità, che illustra tempi e modalità di invio della candidatura.
3. All'interno del bando si illustra quanto segue: requisiti di ammissibilità, elenco degli Atenei ospitanti, Corsi di Studio e numero di posti disponibili, condizioni di minori opportunità e criteri di selezione. La verifica delle competenze linguistiche avviene attraverso il portale linguistico *EU ACADEMY*, creato dalla Commissione Europea per gli Studenti Erasmus, il cui link è inviato a tutti gli Studenti che partecipano al Programma.
4. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, ciascun bando Erasmus pubblicato dall'Ateneo, specifica che gli Studenti percepiscono una borsa, il cui importo è stabilito dalla Commissione Europea ed è diviso in 3 fasce, dipendenti dal Paese di destinazione.
5. È prevista anche la mobilità a *zero grant*, ossia senza borsa, nei seguenti casi:
 - a) quando l'ammontare dei fondi disponibili non è sufficiente a coprire tutte le borse dei candidati risultati idonei in graduatoria;
 - b) nel caso in cui lo Studente, già in mobilità, ne chieda l'estensione ma il periodo considerato non può essere coperto da borsa e la mobilità sarebbe possibile soltanto a *zero grant*.
6. Come contributo ai loro costi di mobilità, gli Studenti senza sovvenzione dell'UE nel quadro *Erasmus+* possono ricevere una sovvenzione a titolo di fondi UE che non rientrano nel quadro *Erasmus+* (come l'FSE e altri) oppure una sovvenzione nazionale, regionale o di altro tipo. I partecipanti con minori opportunità non possono essere partecipanti senza sovvenzione, secondo quanto prevede e stabilisce la Guida al *Programma Erasmus+*.

Art. 13

Avvio della mobilità

1. La procedura per l'avvio della mobilità prevede le seguenti fasi:
 - a) pubblicazione della graduatoria: gli Studenti idonei in base alla graduatoria pubblicata all'interno della pagina dedicata del sito web dell'Ateneo sono invitati a trasmettere all'Ufficio Erasmus, via mail, il modulo di accettazione mobilità, entro il termine indicato in calce alla graduatoria stessa;
 - b) compilazione dell'accordo di apprendimento (*Learning Agreement*): l'accordo di apprendimento deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio o dal Collegio del Dottorato e firmato dalle 3 parti coinvolte, ovvero Studente, referente Erasmus dell'Università di appartenenza e referente Erasmus dell'Istituto ospitante. Il numero minimo di crediti da



acquisire durante la mobilità è di 12 crediti per semestre, considerato dalla durata minima di 2 sino a 6 mesi. Sono presi in considerazione anche i crediti acquisiti per corsi di lingua e altre attività formative conseguite, a condizione che essi siano stati preventivamente concordati, inseriti ed approvati nel *Learning Agreement*. Su richiesta dello Studente, e con l'assenso sia di UniMarconi sia dell'Istituzione ospitante, il *Learning Agreement* può contenere anche insegnamenti e attività da svolgere all'estero che poi non saranno inserite nel piano di studio dello Studente.

- c) *Sottoscrizione dell'accordo finanziario*. Il documento è firmato dallo studente e dal Rappresentante Legale dell'Università.
2. Lo Studente Erasmus in uscita mantiene lo status di Studente UniMarconi, continuando a versare i contributi universitari. Durante la mobilità, lo studente si impegna a rispettare l'accordo di apprendimento siglato prima della sua partenza (*Learning Agreement*). Il *Learning Agreement* può essere modificato entro 30 giorni dall'inizio della mobilità e le modifiche saranno approvate dagli organi e sottoscritte da tutte e tre le parti, analogamente a quanto accade in sede di sua prima approvazione e sottoscrizione ai sensi del precedente comma 1.

Art. 14

Procedure di riconoscimento e di registrazione in carriera dell'attività svolta all'estero

1. Al rientro dalla mobilità, lo Studente e l'Ufficio Erasmus UniMarconi ricevono dall'Ateneo ospitante i seguenti documenti:
 - a) *Certificate of Attendance*;
 - b) *Transcript of Records*.
2. Il riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di mobilità avviene secondo i criteri dell'ECTS ed è garantito allo Studente in coerenza con quanto indicato nel *Learning Agreement* e con le attività effettivamente riportate nel *Transcript of Records* rilasciato dall'Istituzione ospitante. La procedura, gestita dall'Ufficio Erasmus, prevede che la registrazione dei voti avvenga sulla base della tabella di conversione dal voto estero al corrispondente voto UniMarconi, riportata all'interno della Delibera di Recepimento che viene trasmessa allo studente.

TITOLO II

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI A FINI DI TIROCINIO

Art. 15

Destinatari della mobilità a fini di tirocinio

1. Possono partecipare alla mobilità a fini di tirocinio nell'ambito del *Programma Erasmus+* tutti gli Studenti regolarmente iscritti a un Corso di Studio dell'Università per il conseguimento di un titolo accademico di primo ciclo (Laurea Triennale), di secondo ciclo (Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico) e di terzo ciclo (Dottorato di Ricerca).
2. I neolaureati possono partecipare al programma. In questo caso, la richiesta di un contributo *Erasmus+* va trasmessa quando lo Studente risulta ancora iscritto presso UniMarconi e il tirocinio deve avere luogo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. Per i Paesi in cui i laureati devono assolvere al servizio di leva militare obbligatoria o al servizio civile dopo la laurea, il periodo di ammissibilità per i neolaureati è prorogato per la durata di tale servizio.
3. Coloro che hanno recentemente conseguito il Dottorato possono partecipare ai tirocini entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, secondo le stesse condizioni previste per i neolaureati.

Art. 16

Finalità e durata della mobilità a fini di tirocinio

1. Il *Programma Erasmus+* consente, a Studenti e laureati, di effettuare attività di tirocinio all'estero presso Università, Enti di ricerca e aziende.



2. La mobilità Erasmus per tirocinio ha una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi, che in ogni caso non può essere estesa oltre il 30 settembre dell'Anno Accademico a cui fa riferimento il bando di selezione e deve essere continuativa.

Art. 17

Modalità di partecipazione, termini e criteri di selezione

1. Ogni anno l'Università pubblica di regola due bandi. Studenti e laureati sono invitati a candidarsi entro il termine indicato espressamente nel bando di mobilità, che illustra tempi e modalità di invio della candidatura.
2. I criteri di ammissibilità e di selezione sono indicati nel bando. La selezione dei candidati avviene attraverso un colloquio conoscitivo, linguistico e motivazionale, volto a valutare il profilo del candidato. In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:
 - a) motivazioni ad effettuare il tirocinio;
 - b) livello di conoscenza della lingua;
 - c) CV e qualità del percorso accademico.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, i partecipanti percepiscono una borsa, il cui importo è stabilito dalla Commissione europea ed è diviso in fasce, dipendenti dal Paese di destinazione.
4. È prevista anche la mobilità a *zero grant*, ossia senza borsa, nei casi indicati nell'articolo 12, comma 5.

Come contributo ai loro costi di mobilità, gli Studenti senza sovvenzione dell'UE nel quadro *Erasmus+* possono ricevere una sovvenzione a titolo di fondi UE che non rientrano nel quadro *Erasmus+* (come l'FSE e altri) oppure una sovvenzione nazionale, regionale o di altro tipo.

I partecipanti con minori opportunità non possono essere partecipanti senza sovvenzione, secondo quanto prevede e stabilisce la Guida al *Programma Erasmus+*.
5. I tirocinanti possono ricevere dall'ente ospitante un sostegno finanziario.

Art. 18

Avvio della mobilità

1. La procedura per l'avvio della mobilità prevede le seguenti fasi:
 - a) pubblicazione della graduatoria, sulla base della valutazione effettuata come previsto dall'articolo 17, comma 2;
 - b) scelta della sede ospitante: il Candidato si impegna nella ricerca dell'Ente di proprio interesse. Nel caso in cui uno o più candidati abbiano già individuato un Ente e svolto già il colloquio con lo stesso, è richiesta dall'Ufficio Erasmus la lettera di accettazione da parte dell'Ente che lo/li ospiterà. Per tutti gli altri candidati si procederà con un colloquio di cui all'articolo 17, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) accettazione della mobilità: gli Studenti idonei in base alla graduatoria di idoneità pubblicata all'interno della pagina dedicata del sito web dell'Ateneo sono invitati a trasmettere all'Ufficio Erasmus, via mail, il modulo di accettazione mobilità, entro il termine indicato in calce alla graduatoria stessa;
 - d) compilazione del Learning Agreement for Traineeship: è il documento che attesta l'attività che lo Studente andrà a svolgere; è compilato dal Candidato e dall'Ente ospitante ed è approvato dal Consiglio di Corso di Studio o dal Collegio di Dottorato se il tirocinio deve essere inserito nel piano di studi o fa parte delle attività del Corso di Dottorato. Il *Learning Agreement* va poi firmato dalle 3 parti coinvolte: candidato, Ateneo di appartenenza ed Ente ospitante. Il piano delle attività viene concordato con l'Ente ospitante prima della partenza ed inserito nel *Learning Agreement*. Prima della partenza può essere stabilito il riconoscimento di crediti, all'interno del libretto dello Studente, per Attività a scelta (TAF D) o ulteriori attività formative (TAF F), che possono includere anche stage/tirocini, qualora previsti;



- e) sottoscrizione dell'Accordo Finanziario: prima della partenza, lo Studente è tenuto a sottoscrivere l'Accordo Finanziario, in cui sono riportate tutte le informazioni relative al periodo della mobilità, all'importo della borsa, alle clausole assicurative e al supporto linguistico. Il documento è firmato dallo Studente e dal Rappresentante Legale dell'Università.
2. Lo Studente Erasmus in uscita mantiene lo status di Studente UniMarconi, continuando a versare i contributi universitari. Durante la mobilità, lo Studente si impegna a rispettare l'accordo di apprendimento siglato prima della sua partenza (*Learning Agreement*). Il *Learning Agreement* può essere modificato entro 30 giorni dall'inizio della mobilità e le modifiche saranno approvate dagli Organi competenti e sottoscritte da tutte e tre le parti, analogamente a quanto accade in sede di sua prima approvazione e sottoscrizione, ai sensi del precedente comma 1.

Art. 19

Procedure di riconoscimento e di registrazione in carriera dell'attività svolta all'estero

1. Al termine della mobilità per tirocinio, il partecipante è tenuto a trasmettere all'Ufficio Erasmus, anche per conto dell'Ente ospitante, la documentazione inerente all'attività svolta, e segnatamente:
 - a) *Certificate of Attendance*;
 - b) *Learning Agreement for Traineeship*, completo di tutte le informazioni che sono state aggiunte al termine della mobilità, sulle attività svolte ed i risultati conseguiti.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio, lo Studente è tenuto a compilare un modulo di richiesta di riconoscimento crediti, che viene trasmesso al Consiglio di Corso di Studio che verifica la corrispondenza tra le attività previamente inserite nel *Learning Agreement* e approvate ai sensi dell'art. 18 e quelle effettivamente svolte.

TITOLO III

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 20

Mobilità del personale

1. L'Università intende cogliere l'opportunità che il *Programma Erasmus+* offre al Personale Docente e Tecnico Amministrativo, al fine di favorire la crescita professionale e la condivisione di buone pratiche tra tutti i partecipanti, supportando le mobilità del Personale: mobilità del Personale a fini di insegnamento e mobilità del Personale a fini di formazione.
2. La Guida al *Programma Erasmus+*, pubblicata ogni anno in concomitanza con l'avvio della nuova call, illustra i partecipanti ammissibili, le attività ammissibili, la durata della mobilità del Personale e gli altri requisiti richiesti.

Art. 21

Mobilità del personale a fini di insegnamento

1. La mobilità del Personale ai fini dell'insegnamento è disciplinata da accordi interistituzionali tra l'Università e l'Istituzione estera, dove è indicato il numero dei partecipanti per ciascun Anno Accademico, la durata dell'attività e le aree disciplinari coinvolte.

Art. 22

Svolgimento delle attività

1. L'attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento a settimana, calcolate proporzionalmente in caso di soggiorni comprendenti porzioni di settimana. Se l'attività di insegnamento è associata a un'attività di formazione durante uno stesso periodo all'estero, il numero minimo di ore di insegnamento settimanale è ridotto a 4 ore.



2. La mobilità del Personale può prevedere un periodo d'insegnamento combinato con un periodo di formazione, pur essendo considerata nel complesso come mobilità a fini d'insegnamento.
3. Una mobilità a fini d'insegnamento o formazione può essere svolta in più di un'organizzazione ospitante nello stesso Paese, pur essendo considerata come un unico periodo di insegnamento o formazione al quale si applica la durata minima del soggiorno.
4. L'attività può svolgersi in qualsiasi ambito di studio.
5. Ogni periodo di insegnamento o di formazione all'estero può essere svolto sotto forma di mobilità mista.
6. Le due Istituzioni coinvolte e il membro del Personale che condurrà la mobilità devono sottoscrivere un accordo di mobilità, ai sensi della *Guida Erasmus+*.

CAPO II MOBILITÀ MISTA

Art. 23

Mobilità mista

1. Un periodo di studio o tirocinio all'estero, compresa la mobilità nell'ambito del Dottorato, può essere effettuato sotto forma di mobilità mista (*blended mobility*) nell'ambito del *Programma Erasmus+* e ai sensi della vigente normativa.
2. La mobilità mista può riguardare anche la mobilità del Personale, disciplinata nella Sezione II, Capo I, Titolo III del presente Regolamento.
3. La mobilità mista prevede una *short mobility* fisica della durata minima obbligatoria di 5 giorni fino ad un massimo di 30 giorni, integrata da una componente virtuale obbligatoria.
4. Alla mobilità mista si applicano, per quanto compatibili, le previsioni degli artt. 9-14 del presente Regolamento.

Art. 24

Programmi Intensivi Misti

1. L'Ateneo sostiene i programmi intensivi misti, consentendo a gruppi di Istituti di Istruzione Superiore di sviluppare congiuntamente programmi di mobilità mista e attività per gli Studenti, nonché per il Personale Accademico e Amministrativo.
2. La *Guida al Programma Erasmus+*, pubblicata ogni anno in concomitanza con l'avvio della nuova call, illustra le organizzazioni partecipanti ammissibili, la durata dell'attività, la sede (o sedi) dell'attività, i partecipanti ammissibili e gli altri requisiti richiesti.

SEZIONE III MOBILITÀ VIRTUALE

Art. 25

Mobilità virtuale

1. La mobilità virtuale è un obiettivo strategico dell'Ateneo.
2. La mobilità virtuale ai fini dell'apprendimento è disciplinata da specifici accordi sottoscritti da UniMarconi e da un'Istituzione Accademica partner. Tali accordi contengono le condizioni e i requisiti richiesti per partecipare a tale forma di mobilità.

Art. 26

Definizione, tipologie e caratteristiche della mobilità virtuale

1. La mobilità virtuale riguarda Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello (Lauree Triennali, Magistrali e a Ciclo Unico, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca) dell'UniMarconi e/o



dell'Istituzione Accademica partner e includono attività formative, eventualmente congiunte tra le due Istituzioni.

2. Gli insegnamenti oggetto di mobilità virtuale sono, di regola, insegnamenti di Corsi di Laurea e Laurea Magistrali, di Master, di Dottorato di Ricerca erogati da UniMarconi o dall'Istituzione Accademica partner, fruibili dagli Studenti iscritti nei due Atenei partner.
3. Il catalogo dei Corsi di Studio e dei Corsi di insegnamento utilizzabili per la mobilità virtuale, è incluso nell'accordo tra le due Istituzioni accademiche interessate o nei rispettivi siti internet Istituzionali.
4. La registrazione e l'accreditamento (inclusi l'accesso agli insegnamenti, al materiale didattico e agli esami di profitto) degli Studenti che si iscrivono, sono gestiti dall'Università ospitante.
5. Resta fermo che gli Studenti UniMarconi che partecipano alla mobilità virtuale non percepiscono una borsa di mobilità, né altre forme di sovvenzione.
6. La verifica di profitto degli insegnamenti relativi a questo tipo di mobilità è effettuata conformemente a quanto prevedono gli accordi tra le due Istituzioni.

Art. 27

Mobilità virtuale e attività formative

1. Gli Studenti di tutti i cicli possono svolgere attività formative su tematiche anche interdisciplinari, raggruppate in un catalogo predisposto dall'Ateneo ed erogate da Atenei partner.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere seguite in modalità virtuale e possono prevedere il rilascio di CFU previo superamento di una verifica finale dell'apprendimento. Al completamento di dette attività, gli Studenti riceveranno un certificato di frequenza e di trascrizione dei risultati dalle Università che hanno erogato la formazione.
3. Per ottenere il riconoscimento dei CFU, gli Studenti interessati formuleranno apposita richiesta al Consiglio di Corso di Studio di riferimento, che deciderà con apposita delibera.

SEZIONE IV GOVERNANCE

Art. 28

Organi, servizi e strutture

1. Le figure preposte al coordinamento delle strategie e delle politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Rettore;
 - c) il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali;
 - d) i Referenti dei Dipartimenti per l'Internazionalizzazione;
 - e) la Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo;
 - f) l'Area Relazioni Internazionali.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di indirizzo generale e strategico in materia di internazionalizzazione dell'Ateneo.

Art. 30

Il Rettore

2. Il Rettore identifica e indirizza le strategie e le politiche di Internazionalizzazione dell'Ateneo.



Art. 31

Il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali

1. Il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali:
 - a) promuove e coordina le strategie e le politiche di Internazionalizzazione dell'Ateneo;
 - b) promuove le azioni volte all'incremento della mobilità internazionale, in entrata e in uscita di Studenti, Docenti e Personale Tecnico-Amministrativo, inclusi i *Visiting Scholars*;
 - c) svolge una funzione propositiva per l'attivazione di nuovi partenariati e la realizzazione di iniziative collegate ai programmi stessi;
 - d) propone e incoraggia, insieme all'Area Relazioni Internazionali e all'Ufficio Comunicazione di Ateneo, la partecipazione a *network* internazionali e a eventi internazionali per la promozione dell'Ateneo;
 - e) partecipa alle discussioni in seno agli Organi Accademici per argomenti e temi che riguardino la Mobilità e le Relazioni Internazionali;
 - f) presenta annualmente una relazione consuntiva e programmatica agli Organi Accademici, su obiettivi e risultati delle attività di Mobilità Internazionale, elaborata congiuntamente con la Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo.

Art. 32

I Referenti dei Dipartimenti per l'Internazionalizzazione

1. I Referenti dei Dipartimenti per l'Internazionalizzazione sono disciplinati dai Regolamenti dei Dipartimenti, a cui si rinvia. L'elenco dei Referenti dei Dipartimenti per l'Internazionalizzazione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 33

Commissione per la Mobilità Internazionale di Ateneo

1. La Commissione per la Mobilità Internazionale di Ateneo è composta:
 - a) dal Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, che la presiede;
 - b) dai Referenti dei Dipartimenti per l'internazionalizzazione;
 - c) dal Dirigente dell'Area Relazioni Internazionali, o da un suo delegato;
 - d) da un rappresentante degli Studenti per ciascun Dipartimento, nominati dai rispettivi Direttori di Dipartimento.
2. La Commissione per la Mobilità Internazionale di Ateneo, ha compiti di coordinamento della gestione dei programmi di Mobilità Internazionale, di verifica dell'andamento della mobilità per l'intero Ateneo e di orientamento propositivo circa la gestione dei programmi stessi; si riunisce periodicamente, almeno una volta all'anno. Collabora con il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali per la redazione della relazione annuale consuntiva delle attività svolte e programmatica delle attività future, da presentare agli Organi Accademici.
3. Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute figure esterne, al fine di illustrare argomenti specifici e fornire necessari chiarimenti.

Art. 34

Area Relazioni Internazionali

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Area Relazioni Internazionali è disciplinata dalla normativa, anche interna, vigente.



**SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 35

Diritti e doveri dei partecipanti alla mobilità

1. I candidati selezionati per un periodo di mobilità in uscita hanno diritto a:
 - a) un equo trattamento per ciò che concerne la valutazione accademica, il supporto amministrativo, l'accesso ai servizi e l'inclusione;
 - b) un pieno riconoscimento accademico e formativo delle attività conseguite all'estero;
 - c) un'adeguata informazione sulle coperture assicurative previste dall'UniMarconi.
2. I candidati selezionati per un periodo di mobilità in uscita hanno il dovere di:
 - a) osservare le regole indicate dai bandi di selezione nell'ambito dei quali sono stati selezionati per svolgere il periodo di mobilità;
 - b) continuare ad osservare le regole organizzative dell'UniMarconi in relazione allo svolgimento della propria carriera accademica;
 - c) osservare le regole organizzative e di sicurezza dell'Istituzione ospitante.
3. I candidati in mobilità in ingresso sono tenuti a osservare le regole organizzative e di sicurezza previste dall'UniMarconi, la cui violazione può essere motivo di provvedimento disciplinare e/o di comunicazioni all'Istituzione di provenienza.
4. I candidati sono invitati a consultare i contenuti della CEIS (Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore), pubblicata sul sito web dell'Ateneo e che illustra i diritti e doveri in capo ai partecipanti.

Art. 36

Tutele e sanzioni

1. I candidati alla Mobilità Internazionale possono presentare, in italiano oppure in inglese, istanza al Rettore qualora ritengano di aver subito una violazione attinente ai diritti sanciti dal presente Regolamento.
2. L'inosservanza dei doveri di cui al comma 2 del precedente articolo può essere motivo di provvedimento disciplinare da parte dell'UniMarconi.

Art. 37

Trattamento dati

1. I dati personali di tutti i partecipanti alla mobilità verranno trattati dall'Università Guglielmo Marconi per finalità esclusivamente istituzionali. Tali finalità comportano l'eventuale comunicazione dei dati a organismi esterni all'Università (Ministero dell'Università e/o altri organi governativi/Istituzionali, Atenei e altre Istituzioni) nel rispetto della vigente normativa (Regolamento UE n. 2016/679, *General Data Protection Regulation*).

Art. 38

Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, degli accordi internazionali sottoscritti dall'UniMarconi, nonché della normativa interna e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle Sezioni I e II del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, alla Guida al *Programma Erasmus+*, nonché agli specifici accordi stipulati tra UniMarconi e le Istituzioni Accademiche partner.



Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore, e pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.
2. Modifiche successive del presente Regolamento sono approvate con la stessa procedura indicata nel comma 1.